Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2015, N. 40783: nel decreto di sequestro probatorio vanno sempre indicate le ragioni probatorie che giustificano l'apposizione del vincolo, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti "corpo di reato".

«… il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'insegnamento secondo il quale «anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711). »

«L'omessa motivazione costituisce violazione dell'art. 125, comma 3,cod. proc. pen., e dunque vizio di legge che può essere eccepito in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno). »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

40783/15

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Alfredo Teresi	- Presidente -	Sent. n. sez. 559
Vito Di Nicola		CC – 05/03/2015
Luca Ramacci		R.G.N. 43790/2014
Aldo Aceto	- Relatore -	
Enrico Mengoni		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Berti Patrizia, nata a Sacrofano il 16/03/1975,

avverso l'ordinanza del 19/09/2014 del Tribunale del riesame di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.La sig.ra Patrizia Berti ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 19/09/2014 del Tribunale di Roma che ha respinto la richiesta di riesame del decreto del 16/07/2014 con il quale il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro probatorio di un autocarro di proprietà della società <<LA.E.STRA S.r.l.>>, di cui la Berti è legale rappresentante, effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria perché utilizzato per il trasporto, in assenza di autorizzazione,

di 24 mc. di rifiuti speciali pericolosi (miscele bituminose) in procinto di essere conferiti in una discarica abusiva.

1.1.Con unico motivo eccepisce totale carenza di motivazione perché il Tribunale si è pronunciato sui rifiuti oggetto del trasporto, ma nulla ha detto in ordine alla legittimità del vincolo relativo all'autocarro ed, in particolare, all'assenza di qualsiasi esigenza probatoria che ne giustifichi il sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3.Il decreto di convalida del sequestro oggetto di riesame non indica le ragioni probatorie che giustificano l'apposizione del vincolo reale sull'autocarro, definito solo <<corpo di reato>>.

3.1.Il Tribunale, benché sollecitato sul punto, non si è espresso, essendosi pronunciato sui rifiuti (in ordine ai quali il PM aveva indicato in modo puntuale le ragioni del sequestro), ma non sull'autocarro.

3.2.Nè, del resto, avrebbe potuto, non potendo il Tribunale integrare "*sua sponte*" le ragioni probatorie di un atto la cui adozione costituisce espressione tipica del potere di indagine del PM e delle sue autonome determinazioni ((Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226712).

3.3.Questi, come detto, nel proprio decreto si era limitato a definire l'autocarro <<corpo del reato>>, omettendo del tutto di indicare le esigenze probatorie che rendevano necessario assicurare la cosa al procedimento.

3.4.Da questo punto di vista il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'insegnamento secondo il quale <<*anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti*>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711).

3.5.Non si condivide il diverso orientamento secondo il quale, invece, <<*il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla* [sola] *sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa"*>> (così Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, Di Nino, Rv. 257302).

3.6.Tale principio contrasta, ad avviso del Collegio, con il chiaro dettato letterale dell'art. 262, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (*infra*), e con la

considerazione logica che, così interpretando l'art. 253, cod. proc. pen., l'autonoma previsione di uno strumento volto ad assicurare al procedimento/ processo le cose di cui è consentita la confisca (il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2°, cod. proc. pen.) non avrebbe ragion d'essere, potendo tale finalità essere assolta dal sequestro probatorio del corpo di reato.

3.7.Il fatto che il sequestro del corpo del reato possa essere mantenuto a fini preventivi, quando siano cessate le esigenze probatorie (art. 262, comma 3, cod. proc. pen.), dimostra, invece, che la finalità probatoria deve sempre sorreggere il decreto di sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti <<corpo di reato>>.

3.8.Non è l'oggetto che fa la differenza, ma il fine: dell'accertamento del fatto nel caso del sequestro probatorio; della "cautela" nel caso del sequestro preventivo.

3.9.La diversità del fine spiega, sul piano della disciplina processuale: a) la diversità dell'organo giudiziario competente ad emettere il provvedimento (PM titolare delle indagini nel caso del sequestro probatorio; giudice terzo, disinteressato alle esigenze investigative di ricostruzione del fatto ed indifferente alle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale nel caso del sequestro preventivo); b) la sufficienza, ai fini del consolidamento del vincolo, della sola convalida del PM nel caso del sequestro probatorio disposto in via d'urgenza dalla PG; c) la necessità della convalida e di un autonomo decreto di sequestro in caso di sequestro preventivo disposto d'urgenza dal PM o dalla PG; d) le diverse conseguenze in caso di sequestro disposto da AG territorialmente incompetente (pressoché nulle, ai sensi degli artt. 54-*bis* e 54-*ter,* cod. proc. pen., in caso di sequestro probatorio; soggezione dell'atto al regime di inefficacia differita di cui all'art. 27, cod. proc. pen., in caso di sequestro preventivo); e) il diverso regime di impugnazione dei due provvedimenti (non essendo previsto l'appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro probatorio).

3.10.L'omessa motivazione costituisce violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e dunque vizio di legge che può essere eccepito in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno).

3.11.Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente all'autocarro e, con esso, anche il decreto di sequestro del PM.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro emesso dal PM in data 16/07/2014.

Ordina la restituzione dell'autocarro e del semirimorchio all'avente diritto.

Così deciso il 05/03/2015

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto

Il Presidente

Alfredo Teresi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 12 OTT 2015

IL CANCELLIERE

Luana Mariani